

# Lavoro autonomo occasionale

---

## Le Faq a seguito del nuovo obbligo di comunicazione preventiva introdotto dalla L. n. 215/2021

### 1. La norma si applica anche alle pubbliche amministrazioni? Tecnicamente non svolgono "attività imprenditoriale" (art. 14 DLgs 81/08).

Anche se il D.Lgs 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, la comunicazione preventiva per i lavoratori inquadrabili all'art. 2222 c.c. è prevista all'interno della disciplina in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale, di cui all'art. 14 del già citato decreto. Di conseguenza l'obbligo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Ai fini del quesito posto si esclude che possano rientrare le pubbliche amministrazioni.

### 2. L'obbligo si applica anche ad un amministratore di condominio, pensionato, che prende il compenso una volta l'anno?

L'obbligo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Ai fini del quesito posto si esclude che possano rientrare i condomini.

### 3. Le prestazioni di lavoro occasionali Libretto di famiglia e /o PrestO, instaurati ai sensi e nelle forme previste dall'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, devono sottostare alla nuova disciplina della comunicazione preventiva?

No. Per queste particolari tipologie di prestazioni di lavoro occasionali, Libretto di famiglia e /o PrestO, esistono già specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto.

### 4. Per una prestazione di lavoro autonomo occasionale iniziata il 03/01/2022, con scadenza il 20/01/2022, deve essere effettuata la comunicazione?

Sì, per tutti i rapporti iniziati a decorrere dal 21/12/2021 la comunicazione va effettuata entro il 18/01/2022 compreso.

### 5. Per una prestazione di lavoro autonomo occasionale iniziata il 21/12/2021, con scadenza il 20/01/2022, deve essere effettuata la comunicazione?

Sì, per tutti i rapporti iniziati a decorrere dal 21/12/2021 la comunicazione va effettuata entro il 18/01/2022 compreso.

**6. Per una prestazione di lavoro autonomo occasionale iniziata il 21/12/2021, con scadenza il 07/01/2022, deve essere effettuata la comunicazione?**

Sì, per tutti i rapporti iniziati a decorrere dal 21/12/2021 e già cessati alla data di emanazione della nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (11/01/2022) la comunicazione andrà effettuata entro il 18/01/2022 compreso.

**7. Per una prestazione di lavoro autonomo occasionale iniziata il 01/12/2021 e cessata il 15/12/2021 deve essere effettuata la comunicazione?**

No, per tutti i rapporti di lavoro scaduti in data antecedente al 21/12/2021, data di entrata in vigore della nuova disciplina, non va effettuata la comunicazione.

**8. Nel caso in cui la prestazione di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente stabilito deve essere effettuata una nuova comunicazione?**

Sì, laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente stabilito deve essere effettuata una nuova comunicazione.

**9. La comunicazione preventiva va effettuata tramite indirizzo di posta elettronica certificata (pec) oppure basta una e-mail ordinaria?**

In attesa di diverse disposizioni la comunicazione va effettuata attraverso l'invio di una e-mail ordinaria (non posta certificata - pec) agli specifici indirizzi di posta elettronica messi a disposizione da ciascun Ispettorato Territoriale competente in ragione del luogo dove si svolge la prestazione.

**10. La comunicazione preventiva deve contenere solo dati del committente e del prestatore? Ci sono dei contenuti minimi da rispettare?**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in attesa di nuove disposizioni, con la nota del 11/01/2022 ha stabilito che onde evitare che la comunicazione sia omessa la stessa deve essere inviata tramite e-mail, senza alcun allegato, e dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. Dato obbligatorio è altresì quello relativo all'ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

**11. È possibile annullare e/o sostituire una comunicazione preventiva eventualmente errata?**

Una comunicazione già trasmessa può essere annullata, o i dati indicati modificati, in qualunque momento antecedente l'inizio dell'attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

**12. Quali sanzioni sono previste in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti in relazione alla nuova comunicazione preventiva?**

In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.